



**COMUNE DI FAGNANO OLONA**  
*Provincia di Varese*

*Settore Socio Culturale*

## **REGOLAMENTO UTILIZZO PALESTRE COMUNALI**

Approvato con Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 11 del 16.5.2013.

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 28.11.2024

## **INDICE**

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Titolari delle concessioni temporanee
- Art. 3 Organi competenti al rilascio
- Art. 4 Periodo di concessione
- Art. 5 Presentazione delle domande
- Art. 6 Formulazione delle domande
- Art. 7 Assegnazione e criteri di priorità
- Art. 8 Esclusioni
- Art. 9 Responsabilità civile
- Art. 10 Obblighi delle società, delle associazioni e degli enti
- Art. 10-bis Particolari disposizioni di sicurezza
- Art. 11 Penali
- Art. 11-bis Risarcimenti
- Art. 12 Custodia e sorveglianza
- Art. 13 Interruzioni
- Art. 14 Funzioni di controllo – revoca
- Art. 15 Affissione regolamento
- Art. 16 Norme finali e transitorie

## **ART. 1 FINALITÀ**

Scopo del presente regolamento è quello di disciplinare l'utilizzo delle palestre comunali – Palamarino e palestre delle scuole “S. Orrù” e “G. Rodari” – di proprietà del Comune di Fagnano Olona, in orario extra-scolastico, nel rispetto del DPR 616/77, artt. 38 e 56; del D.Lgs. 297/94, artt. 89 e 96; L. 23/1996, art. 12; L. 517/1997, art. 12; L. 28 marzo 2003, n. 53; L.R. 6 agosto 2007, n. 19, art 6, ed integrazioni o modificazioni; D.Lgs. n. 36/2021; D.Lgs. n. 39/2021.

Le palestre comunali vengono date in concessione subordinatamente alle esigenze di utilizzo delle stesse da parte dell'Amministrazione comunale, nell'intento di promuovere l'educazione sportiva e le attività ricreative per la comunità fagnanese.

## **ART. 2 TITOLARI DELLE CONCESSIONI TEMPORANEE**

Le concessioni temporanee delle palestre scolastiche sono rilasciate a:

- a) associazioni sportive prive di personalità giuridica disciplinate dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile;
- b) associazioni sportive con personalità giuridica di diritto privato;
- c) società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del Codice Civile;
- d) Enti del Terzo Settore costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, anche iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 10 del medesimo decreto.

Tutti gli Enti di cui sopra che effettuano attività sportiva dilettantistica devono essere iscritti al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (R.A.S.D.) ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 36 del 2021.

## **ART. 3 ORGANI COMPETENTI AL RILASCIO**

Il rilascio delle concessioni è di competenza del Settore Socio Culturale del Comune di Fagnano Olona.

## **ART. 4 PERIODO DI CONCESSIONE**

La Concessione ha una durata massima di 1 (un) anno e concerne l'utilizzo di una o più palestre comunali scolastiche per il periodo compreso tra il 1° agosto ed il 31 luglio dell'anno sportivo.

Entro il 30 giugno di ogni anno verrà comunicato da parte del Settore Socio Culturale all'ente il calendario con le ore di utilizzo delle palestre. Tale calendario viene predisposto dal Settore Socio Culturale tenuto conto, nell'ordine, delle seguenti priorità:

- Attività scolastiche curricolari ed extra-curricolari
- Attività comunali, anche se non direttamente organizzate
- Associazioni e Società sportive.

Qualora durante la durata della concessione le ore disponibili dovessero subire motivate variazioni in aumento, le attività svolte dovranno trovare collocazione nelle ore non utilizzate e non già date in concessione. Le variazioni in diminuzione, sempre motivate, saranno accolte il mese successivo

alla richiesta protocollata ai fini della fatturazione, mentre avranno valore immediato al fine della concessione.

In occasione di eventi particolari o straordinarie esigenze dell'attività scolastica, si procederà alla revisione della concessione, secondo i criteri di priorità di seguito disciplinati.

Il concessionario non può avanzare alcuna pretesa se le ore assegnate o non assegnate nell'anno successivo siano diverse e/o di numero inferiore rispetto a quelle assegnate nell'anno di riferimento.

In caso di richiesta in corso d'anno, la concessione, ove rilasciabile, non potrà eccedere il periodo già indicato al primo comma del presente articolo.

## **ART. 5 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

### **Piano annuale**

La domanda di concessione, firmata dal legale rappresentante (o suo delegato) della società, dell'associazione o dell'ente, deve essere rivolta al Settore Socio Culturale del Comune entro il **31 MAGGIO** di ogni anno. Le domande presentate dopo tale data verranno prese in considerazione solamente se esistono spazi disponibili.

I richiedenti dovranno precisare la tipologia dell'attività e, in caso di partite o manifestazioni sportive, dovranno specificare se le stesse si svolgono in presenza di pubblico e, in caso affermativo, se questo è ammesso con ingresso libero o a pagamento. L'ingresso con offerta libera viene equiparato all'ingresso a pagamento.

Le concessioni vengono definite entro il 30 giugno di ogni anno.

### **Gare non previste o nei fine settimana**

Le società, le associazioni e gli enti che abbiano necessità di utilizzare le palestre delle scuole in periodo extra-scolastico, al sabato e alla domenica o in altra giornata festiva, per gare di campionato non previste in calendario o amichevoli, devono farne richiesta motivata, almeno 7 (sette) giorni da calendario prima, al Settore Socio Culturale del Comune.

Le partite di campionato hanno priorità rispetto alle partite amichevoli o di allenamento.

## **ART. 6 FORMULAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande, redatte su apposito modulo che potrà anche essere in modalità web, devono contenere, fra l'altro:

- a) La ragione sociale della società, associazione o ente.
- b) Il programma delle attività che si intendono svolgere, con allegato l'elenco degli iscritti all'attività dell'anno in corso (reperibile sul sito internet istituzionale del Comune).
- c) Una dichiarazione di responsabilità del presidente della società o del responsabile delegato dall'associazione o dall'ente.
- d) L'assicurazione che durante la presenza degli atleti in palestra sarà presente almeno un responsabile della società, dell'associazione o dell'ente.
- e) L'impegno di rendere i locali nelle stesse condizioni di pulizia e agibilità in cui sono stati consegnati.
- f) L'impegno a restituire le chiavi della/e palestra/e ottenuta/e in concessione al termine della concessione stessa, salvo rinnovo nella stagione sportiva successiva della concessione stessa.
- g) La dichiarazione di non trovarsi in situazioni di contenzioso o di morosità nei confronti dell'amministrazione.

h) L'impegno a trasmettere la lista dettagliata delle squadre/corsi attivati, con l'indicazione dei relativi giorni e orari di allenamento/corso, entro il 31 dicembre.

**Alle domande dovranno essere allegate:**

- Copia dell'attestazione di iscrizione al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
- Per enti del Terzo Settore iscritti al Registro Unico del Terzo Settore, copia dell'attestazione di iscrizione al registro.

## **ART. 7 ASSEGNAZIONE E CRITERI DI PRIORITÀ**

L'assegnazione delle palestre e i relativi orari di concessione verranno definiti dal Settore Socio Culturale del Comune e di conseguenza verranno applicate le relative tariffe di utilizzo vigenti.

I criteri di assegnazione sono i seguenti:

1. **Per il conferimento delle ore, in prima applicazione verranno confermate le ore effettivamente utilizzate nell'anno precedente, verificando il mese di ottobre ed il mese di aprile. In caso di situazioni discordanti, il riferimento sarà il mese di aprile dell'anno precedente.**
2. Per richieste al di fuori degli orari dell'anno precedente, in caso di sovrapposizione, si utilizzerà come criterio prevalente la storicità dell'associazione sul territorio. Verrà assegnato un punteggio corrispondente al numero di anni di attività nel territorio di riferimento (1 punto per ogni anno).
3. Per richieste al di fuori degli orari dell'anno precedente, in caso di sovrapposizione, si utilizzerà come ulteriore criterio preferenziale l'iscrizione all'albo comunale delle associazioni (20 punti).

**Nel caso delle Concessioni - in uso *una tantum***, le priorità verranno stabilite in base alla data di presentazione della domanda, secondo il criterio di precedenza cronologica.

La Giunta Comunale si riserva, motivatamente, di modificare le suddette priorità, in presenza di iniziative di particolare rilevanza sociale.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta a quelle società, associazioni o enti che svolgono attività sportiva nei confronti dei disabili e attività correttiva e riabilitativa per giovani e anziani.

## **Art. 8 ESCLUSIONI**

L'Amministrazione comunale si riserva di rifiutare l'assenso alla concessione *una tantum* e/o per l'anno sportivo con diniego motivato qualora:

- ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- ravvisi nella concessione un potenziale danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- la reputi inaccettabile per motivi oggettivi di inopportunità generale, quali ordine pubblico, buon costume, tutela dell'incolumità pubblica e privata delle persone e delle cose;
- l'associazione abbia un contenzioso in atto con l'Amministrazione oppure qualora l'Amministrazione vanti un credito dall'associazione/società/ente richiedente le strutture.

## **Art. 9 RESPONSABILITÀ CIVILE**

Le società, le associazioni e gli enti che usufruiscono delle palestre sono direttamente responsabili per eventuali danni che possono derivare a persone e/o a cose per l'uso dei locali, degli impianti e delle attrezzature.

Il dirigente scolastico e il Comune non possono venire chiamati in causa per rispondere dei danni causati agli atleti o al pubblico, derivanti dall'uso delle palestre in orario extra-scolastico.

## **ART. 10 OBBLIGHI DELLE SOCIETÀ, DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ENTI**

Le società, le associazioni e gli enti concessionari si impegnano a versare le tariffe calcolate per l'utilizzo degli impianti, a garantire l'osservanza, oltre che del presente regolamento, delle seguenti norme, oltre a quelle previste dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali vigenti:

- a) L'accesso alle palestre è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se assistiti dagli istruttori, allenatori o dirigenti delle società, delle associazioni e degli enti da essi nominati;
- b) È fatto assoluto divieto di entrare nell'ambito dei plessi scolastici a coloro che non partecipano all'attività sportiva. Il pubblico può soffermarsi solamente nei locali e nelle zone ad esso riservate negli impianti ove queste sono previste;
- c) Gli istruttori devono fare osservare agli allievi un comportamento disciplinato e rispettoso;
- d) È assolutamente vietato fumare, consumare cibi e bevande e introdurre cani ed altri animali in tutti i locali degli impianti;
- e) È fatto divieto di installare attrezzi fissi ed impianti che possano ridurre la disponibilità di spazio dei locali, senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
- f) È fatto divieto di posteggiare moto e biciclette nelle strutture e locali di pertinenza delle palestre;
- g) È fatto obbligo, alla fine del turno autorizzato, di garantire il mantenimento di condizioni di pulizia (anche attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli operativi), ordine e sicurezza consoni al rispetto del luogo:
  - carta ed altri rifiuti debbono essere depositati negli appositi contenitori;
  - terminato il turno ogni società sportiva deve riporre negli appositi spazi e contenitori le attrezzature eventualmente usate;
  - i frequentatori debbono utilizzare esclusivamente gli spogliatoi ed i servizi igienici a loro assegnati;
  - al termine dell'ultimo turno serale il responsabile/i di settore presente deve farsi carico di controllare la chiusura di rubinetti, delle docce, di finestre e porte esterne per accesso, nonché lo spegnimento di tutte le luci;
  - è fatto obbligo al responsabile di ogni turno di accertare la presenza del responsabile del turno successivo. In mancanza di questi dovrà provvedere a quanto previsto al comma precedente;
- h) Gli istruttori devono controllare l'uso di scarpe adeguate per tutti coloro che entrano nello spazio destinato all'allenamento;
- i) Per la salvaguardia delle strutture in genere è vietato lanciare con mazze o altro (es: palle da baseball); eventuali eccezioni verranno permesse solo in particolari condizioni e determinati spazi concordati con gli Uffici comunali;
- j) L'orario assegnato per l'uso delle palestre deve essere rigorosamente osservato;
- k) Nessuna associazione è titolare di un uso esclusivo di tutti o parte degli impianti sportivi concessi e nessuno può entrare nelle palestre in orario non assegnato alla propria associazione;

- l) È vietata la subconcessione;
- m) Eventuali spazi accessori, da adibire a magazzino o deposito di materiali e attrezzature connessi all'attività svolta, saranno assegnati dal Settore Socio Culturale in relazione alle effettive necessità.

#### **ART. 10-BIS PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI SICUREZZA**

È fatto obbligo ad ogni associazione, società o ente utilizzatore di individuare il responsabile per la sicurezza e gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e sue modificazioni, assumendosi tutte le responsabilità civili e penali connesse, esentando il Comune e le istituzioni scolastiche da ogni responsabilità per fatti avvenuti durante l'utilizzo dei locali concessi e per danno a persone e/o cose.

I responsabili della società, associazione o ente utilizzatore dovranno prendere visione della disposizione delle attrezzature di sicurezza, con particolare attenzione agli estintori, prendere visione della documentazione cartografica e del piano di evacuazione, identificando le vie di fuga predisposte per ciascuna area dell'edificio.

Le società, le associazioni e gli enti concessionari hanno lo specifico obbligo di accettare e mettere in atto il protocollo operativo per Defibrillatori Automatici Esterni (D.A.E.), annualmente sottoscritto tra Comune, concessionari e Istituto Comprensivo fatta salva la possibilità di dotarsi di propri D.A.E.

Ciascuna delle strutture sportive date in concessione necessiterà di apposito protocollo firmato dai relativi concessionari.

Il protocollo resta valido fino alla scadenza di ciascun anno sportivo.

#### **ART. 11 PENALI**

1. Tutti i danni arrecati con dolo e/o colpa grave ai locali, alle attrezzature o le sottrazioni di materiale, dovranno essere comunicati immediatamente al Settore Socio Culturale del Comune.
2. Verranno applicate penali da € 100,00 a € 1.000,00 in caso di accertato danno apportato con dolo e/o colpa grave al locale, alle attrezzature o per sottrazione di materiale.
3. Verranno applicate penali anche in caso di accertata mancata comunicazione di non utilizzo delle palestre, anche se saltuario, sulla base del danno arrecato eventualmente quantificato con l'ufficio tecnico (es: spese sostenute per riscaldamento, acqua, etc.).
4. Si darà luogo alla revoca della concessione dell'impianto se il presente regolamento è trasgredito almeno 3 (tre) volte nel corso del periodo di concessione dagli appartenenti alla stessa società, con riferimento all'articolo 10 del presente regolamento, oppure in caso di sub-Concessione - in uso dell'utilizzo.
5. La trasgressione verrà notificata entro 10 giorni dal momento in cui il fatto diviene noto all'ufficio, tramite e-mail. Le eventuali controdeduzioni dovranno essere fatte pervenire al protocollo comunale entro 15 giorni dal giorno della notifica della violazione.

#### **ART. 11-BIS RISARCIMENTI**

Il concessionario non ha diritto ad alcun risarcimento danno o ad altra somma a qualsiasi titolo dovuta per l'ipotesi in cui le ore di utilizzo disponibili per l'anno successivo siano inferiori a quelle concesse nell'anno precedente.

## **ART. 12 CUSTODIA E SORVEGLIANZA**

Le società le associazioni e gli enti concessionari, durante il periodo concesso, sono responsabili della custodia dei locali concessi. Competerà all'Ente locale proprietario definire nella concessione le misure per l'uso degli oggetti e delle attrezzature.

Ogni società, associazione o ente concessionario, ha l'obbligo di controllare che, all'interno dei locali della palestra, non accedano persone estranee così come stabilito dalla lettera b) dell'art. 10 del presente regolamento.

## **ART. 13 INTERRUZIONI**

Per cause di forza maggiore l'Amministrazione potrà a proprio insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e senza preavviso, far sgomberare parzialmente o totalmente la/le palestra/e.

Sarà data la possibilità all'utente di recuperare in data diversa e stante le disponibilità degli spazi fruibili nell'anno sportivo, il mancato utilizzo dell'impianto, concordandolo con l'Amministrazione.

## **ART. 14 FUNZIONI DI CONTROLLO – REVOCA**

Il Comune svolge funzioni di controllo per il tramite del Settore Socio Culturale e dell'ufficio tecnico e/o di terzi appositamente incaricati dall'ente, verificando che il presente regolamento venga rispettato da parte delle società, delle associazioni o degli enti concessionari, anche con sopralluoghi da effettuarsi senza preavviso in caso di segnalazione di danni a strutture e/o attrezzature.

La concessione può essere revocata, a giudizio insindacabile del Comune, per reiterata inosservanza delle prescrizioni del presente regolamento, senza che la società, l'associazione o l'ente concessionari possano avanzare richiesta di danni o altra somma a qualsiasi titolo. L'inosservanza delle prescrizioni si intende reiterata nel caso si superino le tre violazioni con relativa contestazione nel corso dell'anno di concessione.

La concessione della palestra sarà revocata da parte del Comune a quelle società, associazioni o enti concessionari che, pur avendo ottenuto la concessione della palestra, non ne facciano effettivamente uso o la sub-concedano a terzi.

## **ART. 15 AFFISSIONE REGOLAMENTO**

Copia del presente regolamento deve essere affissa all'ingresso degli impianti per opportuna conoscenza ed osservanza da parte degli utenti. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

## **ART. 16 NORME FINALI E TRANSITORIE**

Per quanto non espressamente regolato dal presente atto si rimanda al codice civile ed alle norme di legge vigenti in materia.